

SU CONCESSIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
ASR 77/2012  
CON IL DIVIETO DI ULTERIORI RIPRODUZIONI

L'autorizzazione alla pubblicazione è stata concessa  
il 31 ottobre 2012, protocollo 3317/28.34.02/5

ISTROMENTO DI CONCESSIONE IN ENFITEUSI DI UN CASAMENTO IN PERPETUO  
PER L'ANNUO CANONE DI SCUDI 300 A FAVORE DEL SIG.<sup>R</sup> VALENTINO QUIRINI<sup>1</sup>

A dì quindici Maggio mille ottocento ventuno -

Possiede S. E. il Sig.<sup>F</sup> D.<sup>N</sup> Francesco Vergara Caffarelli Duca di Craco un Casamento dal Cielo a Terra situato in Via della Valle segnato dal numero quarantacinque al cinquantatre e corrispondente nel Vicolo dell'Abbate Luigi, in cui vi sono tre porte segnate con li numeri nove, dieci, e dodici, salvo $\varnothing$ , composto di due Piani, Mezzanini, Botteghe, Rimesse, & Soffitte, ed altri annessi e connessi, e con un oncia circa di acqua perenne, confinante davanti con la sud[dett]a Strada della Valle, a destra con il casamento del Sig.<sup>F</sup> Lamperini, a sinistra con l'anzid[ett]o Vicolo denominato dell'Abbate Luigi, e di dietro con il Palazzo dell'Ecc[ellentissi]ma Casa Stoppani, il tutto attualmente ritenuto in locazione da diversi Inquilini per l'annua piggione fra tutti di circa scudi cinquecento uno e bajocchi venti, salvo $\varnothing$ .

Per più giusti motivi, e specialmente per evitare il dispendio di un agente, o fattore in Roma, e la non tenue spesa degli urgenti restauri, dei quali attualmente abbisogna il sud[dett]o Casamento, il prelodato Sig.<sup>F</sup> Duca Vergara Caffarelli si è determinato venire ad una concessione enfiteutica in perpetuo di esso Casamento, a cui esso come domiciliato in Napoli non puole personalmente attendere. Ha perciò procurato rinvenire idonea Persona, che accudire volesse a tale contratto, facendone le più accurate diligenze. Varii sono stati i concorrenti. Il migliore per altro è stato il Sig.<sup>F</sup> Valentino Quirini, il quale ha offerto per detta enfiteusi perpetua l'annuo canone di scudi trecento romani, franchi di ogni peso, tassa, dativa, ed altro qualunque dazio tanto imposto, che da imporsi in appresso, di pagare detto canone in Napoli, nel domicilio<sup>2</sup> dello stesso [2] Sig.<sup>R</sup> Duca di trimestre in trimestre posticipatamente la rata parte; di migliorare non solo d[ett]o Casamento, ma di fare altresì in esso tutti gli occorrenti restauri a suo carico, e spese, di pagare al prefato Sig.<sup>R</sup> Duca Vergara Caffarelli, o a chi per esso, nell'atto della stipulazione dell'Istromento di enfiteusi Ducati cinquecento Napolitani, o siano scudi quattrocento Romani per una sola volta a titolo di dono gratuito senza che di esso possa giammai aversene conto, e molto meno domandarsene buonifico si sopra li canoni che in caso di decadenza di detta enfiteusi, o altro qualunque anche non previsto, e similmente per sicurezza del riferito annuo canone, e dell'adempimento di tutti gli

---

<sup>1</sup> - *Almanacco letterario, scientifico, giudiziario commerciale, artistico, teatrale etc. ossia raccolta di circa 10.000 indirizzi ed altre interessanti notizie per comodo di ogni classe di persone*, Roma 1841, p. 416: «Valentino Quirini, negoziante di ottonami, ferrareccie, ecc. piazza S. Andrea della Valle n.93.»

<sup>2</sup> - Nella procura che fece a Napoli dal Notaio Certificatore Reale di Napoli, Gabriele Maria Ferraro, Francesco dichiara di essere domiciliato a Strada Gradelle Rosario Portamedina numero cinque. Oggi esiste una via Rosario a Portamedina, traversa di via Pasquale Scura, quartiere Montecalvario, un vicolo strettissimo e oscuro, con antichi palazzoni cadenti. In realtà egli risiedeva a Palermo e quell'indirizzo doveva corrispondere all'abitazione di qualche suo procuratore. Questo è però un punto che va chiarito meglio.

obblighi da assumersi nell'Istromento di enfiteusi ipotecare specialmente oltre lo stesso Casamento, che cade in contratto, o sia l'utile dominio del medesimo, anche un altro Casamento di libera pertinenza dello stesso Sig.<sup>r</sup> Quirini posto similmente in Via della Valle segnato con li numeri cinquantaquattro, e cinquantacinque, e corrispondente nel vicolo sud[dett]o dell'Abbate Luigi, ove vi è il portone segnato con il numero otto, confinante davanti con l'anzid[ett]a Strada della Valle, a destra con il mentovato Vicolo, a sinistra con la casa del Sig.<sup>r</sup> Avvocato Bezzi, e di dietro con quella dei Sig.<sup>ri</sup> eredi Sorci, salvo altri[menti].

Si accettò dal Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli tale offerta come la migliore, e maggiore di tutte le altre, e perciò con suo speciale mandato di procura rogato dal Sig.<sup>r</sup> Gabriele Maria Ferraro Notaio pubblico in Napoli munito delle necessarie legalità, e registrato in Roma dal Preposto Sig.<sup>r</sup> Vagnolini li 13 Maggio corrente al Volume 33. Carta 12. retto Casella 6. con il pagamento di bajocchi venti, ha costituito in suo speciale Procuratore l'Ill[ustrissim]o Sig.<sup>r</sup> Cavaliere D.n Filippo Accarisi Console generale di S. M. Siciliana in Roma con tutte le necessarie facultà per stipolare la rid[ett]a concessione enfiteutica con le condizioni, e cautele di sopraindicate, e con tutti gli altri patti, e cautele solite apporsi in simili contratti, riservando però a favore del sud[dett]o Sig.<sup>r</sup> Duca il godimento delle piggioni di d[ett]o Casamento a tutto agosto prossimo, ed in tale Procura autorizzò lo stesso Sig.<sup>r</sup> Cavaliere Accarisi ad esiggere dal Sig.<sup>r</sup> Quirini nell'atto della stipolazione di detto Istromento [3] il convenuto dono gratuito nell'accennata somma di ducati Napolitani cinquecento, o siano scudi quattrocento Romani, e farne quietanza. Volendosi pertanto da ambe le parti in esecuzione del convenuto e stabilito contratto venire alla stipolazione del riferito Istromento, perciò Avanti di me Notaio<sup>3</sup> avente pubblico ufficio nella Piazza di Araceli numero diciotto, ed alla presenza degli infrascritti Testimoni muniti di tutti i requisiti voluti dalla Legge personalmente costituito l'Ill[ustrissi]mo Sig.<sup>r</sup> Cavaliere D.n Filippo Accarisi figlio della bo: me: Giuseppe Romano Console generale di S. M. Siciliana in Roma, e Procuratore come sopra, ed in forza dell'indicato Mandato di Procura debitamente registrato, che s'inserisce nel presente Atto del tenore $\delta$ , specialmente deputato da S. E. il Sig.<sup>r</sup> Duca D.n Francesco Vergara Caffarelli di Napoli Duca di Craco, a me benissimo cognito, il quale in nome dello stesso Sig.<sup>r</sup> Duca, ed in forza della facultà compartitagli dal Medesimo nella preinserta Procura, spontaneamente, ed in ogni altro miglior modo cede, da', e concede in enfiteusi perpetua al Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini, figlio della bo[na] me[moria] Giacomo di Udine a me similmente cognito presente, e accettante per Se, suoi Eredi, e Successori di linea tanto mascolina, che feminina in infinito il sopra indicato intiero Casamento da Cielo a terra come sopra situato in Via della Valle, e corrispondente nel Vicolo denominato dell'Abbate Luigi, segnato in Via della Valle dal numero quarantacinque al cinquantatre, e nel detto Vicolo con li numeri nove, dieci e dodici, salvo $\delta$ , composto di botteghe e rimessa nel Pian Terreno, mezzanini, due Piani Superiori, e soffitte con altri annessi, e connessi, e segnatamente un Oncia circa di Acqua perenne, confinante davanti con la Strada della Valle, a destra con il Casamento del Sig.<sup>r</sup> Lamperini, a sinistra con il d[ett]o Vicolo denominato dell'abbate Luigi, e di dietro con il Palazzo dell'Ecc[ellentissi]ma Casa Stoppani, salvi altri e più vari, e novi confini, unitamente a vuoti e singoli altri suoi membri, aggiacenze, pertinenze, accessi, recessi, jus, giurisdizione, ed altri qualsisiano diritti, come attualmente si possiede dal lodato Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli, il tutto al medesimo liberamente [4] spettante, e detta concessione enfiteutica il mentovato Cavaliere Accarisi in nome come sopra, dichiara e protesta farla con l'infras[crit]ta riserva del godimento delle piggioni a tutto Agosto prossimo futuro, per tale qual'è il sud[dett]o Casamento, e come suol dirsi a corpo, e non a misura, ed in esecuzione di tale concessione, salva la sud[dett]a riserva di piggioni, e salva, e riservata sempre a favore del lodato Sig.<sup>r</sup> Duca D.<sup>n</sup> Francesco Vergara Cafarelli, e suoi $\delta$  la proprietà, e diretto dominio dello stesso Casamento, ed annessi come sopra, cede, e nell'anzidetto nome trasferisce a favore del detto Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini, suoi Eredi, e Successori tanto di linea mascolina, che feminina in

---

<sup>3</sup> Il rogito era stato del Signor Antonio Wan Roy Formicini Notaro dell'Ecc.ma Camera Capitolina e del Tribunale di Ripa Grande.

perpetuo traslativamente e non estintivamente<sup>4</sup> tutte, e singole azioni e ragioni qualsivoglia al ridetto Sig.<sup>r</sup> Duca competenti sopra il mentovato Casamento, suoi annessi, connessi aggiacenze, pertinenze, ad averla e goderla in perpetuo anche con la pienissima clausola del Constituto<sup>5</sup> ed effetto del Precario<sup>6</sup> in forma amplissima, ad ogni altro miglior modo, perché così e questa concessione in enfiteusi perpetua del riferito casamento, ed annessi, il prelodato Sig.<sup>r</sup> Cavaliere Accarisi nel riferito nome la fa, dice, e dichiara farla a favore dello stesso Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini, suoi Eredi, e Successori in perpetuo per l'annuo Canone, o sia corrisposta come sopra di comun consenso convenuta, e stabilita di scudi trecento Romani da paoli dieci a scudo in moneta effettiva di argento, o di oro sonante, esclusa qualunque altra moneta, o Carta monetata, che potesse aver corso in appresso anche coattivo, anche per qualunque legge, o forza del Principe Supremo, qual canone debba pagarsi, conforme detto Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini, tanto per sé, che per tutti li compresi nella presente enfiteusi, promette, e si obbliga pagarne, ed effettivamente sborsarne al lodato Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli, e suoi in Napoli nel domicilio dello stesso Sig.<sup>r</sup> Duca la rata passata di trimestre in trimestre posticipatamente da incominciare a decorrere dal primo Settembre del corrente anno in appresso nella suddetta maniera effettiva di oro, e d'argento, esclusa qualunque altra moneta, o carta monetata come sopra non ostante qualsivoglia legge, che potesse comandarsi in contrario liberamente, e rimossa ogni, e qualunque eccezione, perché così per patto espresso senza il quale, e non altrimenti.

Quale annuo Canone desso sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini per Se, ed altri compresi nella presente enfiteusi promette, e si obbliga di pagarlo [5] di trimestre in trimestre come sopra senza verun defalco, o diminuzione libero, ed esente da ogni, e qualunque peso, tassa, dazio, tanto fino ad ora esistente, quanto che potesse imporsi in appresso nello Stato Pontificio anche per sussidii, o altra qualsiasi causa pensata, o impensata, quali tasse, ed imposizioni detto Sig.<sup>r</sup> Quirini intende, e dichiara, che debbino ora, e sempre riservare (?) a tutto peso, e cura sua, e di tutti gli altri compresi nella presente convenzione dell'annuo Canone, e perciò facienti parte di esso, perché così, con le seguenti condizioni a cautela

Primo, che sebbene in forza della presente concessione enfiteutica il Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini sia fin dal presente giorno immesso al possesso del Sud[dett]o Casamento, ed annessi, acciò specialmente possa fare in quello li restauri, e riparazioni, che non ammettono dilazione per il bene della fabrica, e prendere tutti quegli provvedimenti, che sono necessari per l'interesse del d[ett]o Sig.<sup>r</sup> Quirini e per la fabrica stessa, ciò non ostante non possa il d[ett]o Sig.<sup>r</sup> Quirini succedere al godimento delle piggioni se non dal primo Settembre del corrente Anno in poi, riservandosi il sud[dett]o Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli a suo favore, conforme il lodato Sig.<sup>r</sup>

---

<sup>4</sup> - Gli atti traslativi hanno per effetto di trasferire coattivamente un diritto dalla sfera giuridica di un privato, alla sfera giuridica di un altro soggetto. Si distinguono dagli atti estintivi perché non sono una misura sanzionatoria, mentre gli atti estintivi assolvono alla funzione di limitare la sfera giuridica del privato a scopo principalmente sanzionatorio. Un atto traslativo incide fortemente sulla sfera giuridica del privato, ma non fino a giungere a fargli perdere del tutto ogni diritto sul bene della vita oggetto dell'atto, nel nostro caso la riscossione del canone annuo ed altri diritti. Gli atti estintivi, al contrario, eliminano del tutto dalla sfera giuridica del privato un diritto o un rapporto giuridico, senza che in capo al privato insorga una situazione giuridica equivalente, proprio perché l'atto estintivo ha uno scopo sanzionatorio, assente nell'atto traslativo. [LUIGI OLIVIERI, *La riforma della legge sul procedimento amministrativo, profili attuativi ed applicativi*, 2005.]

<sup>5</sup> - La *clausola del costituito possessorio*: l'alienante in virtù del possessorio inerente ad ogni contratto traslativo diventava un possessore senza titolo, a nome altrui ed incapace di usucapire e di prescrivere. Altra definizione: La clausola del costituito solita apparsi nei contratti, ed altre scritture d'obbligo importa che il debitore [l'alienante] si costituisce possessore, e tenere i suoi beni, ed effetti a nome, e conto dello stesso suo creditore, nella stessa guisa, come se il creditore li possedesse. Ha gli stessi effetti del Salviano.

<sup>6</sup> - Quegli che concede a Precario dà a fine di riprendere, quando a lui piace di sciogliere il Precario.[...] Il Precario è differente dal Comodato in ciò che la cosa comodata non deve essere restituita se non quando è terminato l'uso per cui fu consegnata; al contrario la cosa concessa a Precario deve essere restituita a qualunque richiesta di quello che l'ha concessa. [...] Si reputa avere a Precario quegli che ha acquistato il possesso o materiale o di semplice diritto, soltanto per la causa ch'egli adoperò le preghiere, ed ottenne che a lui fosse lecito di possedere o servirsi. [Le *Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier*, vol. V, Venezia 1835. Titolo XXVI Del Precario, pp. 798-799]

Cavaliere Accarisi in di lui nome si riserva la percezione di tutte, e singole piggioni di d[ett]o Casamento, ed annessi a tutto il giorno 31 Agosto del corrente Anno; per cui da tale epoca in poi si è convenuto il pagamento del Canone, e non altrimenti

Secondo, che il Sig.<sup>f</sup> Valentino Quirini, suoi eredi, e successori in perpetuo siano tenuti, conforme egli anche in nome dei Medesimi promette, e si obbliga non solo di sempre migliorare il suddetto Casamento, ed annessi, ma altresì di fare al presente in quello tutti li ristauri, e riparazioni necessarie, e così continuare in appresso, ed in perpetuo mantenuto, conservato, e migliorato altrimenti vuole esser tenuto e per sé, suoi Eredi, e Successori si obbliga all'emenda di tutti li danni, che dalla mancanza di tali ristauri, e dal non eseguito miglioramento potessero derivare al lodato Sig.<sup>f</sup> Duca Vergara Cafarelli, e suoi, perché così

Terzo, che mancando il med[esim]o Sig.<sup>f</sup> Quirini, ed altri compresi nella presente Enfiteusi al pronto pagamento di tre consecutive rate trimestrali del di sopra convenuto annuo Canone, ovvero mancando al puntuale adempimento di alcuna delle condizioni [6] convenute nel presente Istromento, sia, e s'intenda immediatamente consolidato il dominio utile con il diretto<sup>7</sup> e possa d[ett]o Sig.<sup>f</sup> Duca Vergara Cafarelli, e Suoi accettare subito la devoluzione, ed andare al possesso di d[ett]o Casamento, ed annessi, non che di tutti li miglioramenti in quello fatti a qualunque somma ascendenti, quali siani ipso facto devoluti insieme con l'utile dominio a favore di esso Sig.<sup>f</sup> Duca, e Suoi, senza attendere alcuna purgazione di mora, alla quale il suddetto Sig.<sup>f</sup> Quirini per sé, e Suoi espressamente rinuncia in riflessione (?) del discreto tempo a lui accordato di tre trimestri per fare il pagamento delle rate dei Canoni, salva sempre a favore di esso Sig.<sup>f</sup> Duca, e suoi, la facoltà di poter agire contro li medesimi Investiti anche rimossi dal possesso per il pagamento dei Canoni decorsi, e non pagati, e non altrimenti.

Quarto, che non sia lecito al detto Sig.<sup>f</sup> Quirini, e Suoi, di subenfiteutare, cedere, vendere, permutare, donare, ipotecare, costituire in dote, o il altro qualsivoglia modo alienare. O fare altro qualunque simile contratto sopra detto Casamento, ed annessi senza l'espressa licenza, e consenso del sud[ett]o Sig.<sup>f</sup> Duca Vergara Cafarelli, e Suoi, qual licenza dovrà domandare, e sarà in libertà di esso Sig.<sup>f</sup> Duca, e Suoi, di concedere, e percepire il pagamento del dovuto Laudemio<sup>8</sup>, ovvero negarla, come ancora senza detta licenza, o consenso non possa il Sig.<sup>f</sup> Quirini di d[ett]o Casamento, ed annessi, disporre per atto di ultima volontà a favore di qualunque Persona non compresa nella presente Investitura, altrimenti ogni subenfiteusi, alienazione,

---

<sup>7</sup> - L'utile dominio è quello del concedente, il dominio diretto è quello dell'enfiteuta. «L'obbligo di miglioramento costituisce obbligazione che grava sull'enfiteuta in modo continuo e sussiste per tutta la durata del rapporto (Cass. Civ. 25.2.54, n. 553, RG1, 1954,82). L'obbligo a carico dell'enfiteuta di migliorare la precedente consistenza del fondo, sia esso rustico o urbano, costituisce un elemento essenziale (e perciò individuato) dell'enfiteusi [...]; l'obbligo di provvedere alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nell'enfiteusi urbana, non coincide con il detto obbligo di miglioramento, che ha per contenuto un "quid pluris" rispetto al mantenimento (Cass. Civ. 27.7.92, n. 4328, GC, 1983, I, 493).. [...] L'obbligo di migliorare che incombe sull'enfiteuta in riferimento allo stato del fondo concessogli e la cui inosservanza importa la devoluzione, consiste nell'accrescere, con qualsiasi opera, il valore del fondo, nel senso di compiere opere attinenti alla struttura, alla sistemazione, alla dotazione, alla coltura, alla valorizzazione del fondo». [AUGUSTO BALDASSARRI, *Codice Civile annotato con giurisprudenza*, UTET, 2007, p. 990]

<sup>8</sup> - Il proprietario ha il diritto di prelazione nella cessione dell'enfiteusi e il laudemio è il pagamento di una indennità richiesto dal proprietario per approvare l'alienazione dell'enfiteusi. R.D.L. 15 luglio 1923, n. 1717, Art. 12: «Nelle affrancazioni delle enfiteusi perpetue per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità determinata nella seguente misura: a) la centesima parte del valore del fondo diminuito del prezzo di affrancazione se il laudemio sia fissato nella misura della quinquagesima; b) il doppio dell'indennità stabilito nella lettera a) se il laudemio sia fissato in misura non maggiore della vigesima; c) il triplo se il laudemio sia fissato in misura maggiore.» I laudemi di qualsiasi specie sono stati aboliti dall'art. 145 disp. att. C.C., il quale recita così: «145. Sono aboliti dal 28 ottobre 1941 i laudemi di qualsiasi specie, che per convenzione, per legge o per consuetudine siano dovuti nelle enfiteusi costituite anteriormente al 1° gennaio 1866, ma il concedente può chiedere che il canone sia aumentato di una somma pari alla trentesima parte del laudemio.»

contratto, e disposizione sia nulla, ed irrita, se così piacerà al sud[detto]o Sig.<sup>r</sup> Duca, e Suoi $\delta$ , e possano altresì li Medesimi, volendo accettare la devoluzione come sopra, perché così $\delta$ .

Quinto, che in evento di qualche delitto, per il quale qualunque degli Investiti dovessero essere privati di detto Casamento, ed annessi, in tal caso quello sia, e s'intenda da un mese innanzi il delitto devoluto al legittimo Successore compreso nell'Enfiteusi unitamente a qualunque miglioramento fattovi e quando il Delinquente fosse l'ultimo, e non vi fosse altro Successore, per cui spirasse l'Enfiteusi, s'intenda similmente da un Mese avanti devoluto a favore del sud[detto]o Sig.<sup>r</sup> Duca, e suoi $\delta$ , come Padroni diretti, con condizione però che [7] ritornando il Delinquente in grazia del Principe debba in questo caso essere reintegrato al possesso dell'utile dominio di d[etto]o Casamento, ed annessi senza per altro poter domandare le piggioni percette, e non altrimenti $\delta$ .

Sesto, che il suddetto Sig.<sup>r</sup> Quirini, suoi Eredi, e Successori in perpetuo siano tenuti servirsi del riferito Casamento, ed annessi come buoni, e diligenti enfiteuti, ed oltre li miglioramenti, e restauri di sopra convenuti, quello conservare, e migliorare e di osservare altresì ed adempire tutti li patti convenuti nel presente Contratto, perché così $\delta$ .

Settimo, che non sia lecito a detto Sig.<sup>r</sup> Quirino, e Suoi $\delta$  fare qualunque cavo, o scasso (?) sotterraneo in tutta l'estensione di detto Casamento, ed annessi senza il permesso del sud[detto]o Sig.<sup>r</sup> Duca, e Suoi $\delta$ , eccettuato il caso di ristauo dei fondamenti, o altra necessaria occorrenza per il mantenimento, riparazione, e miglioramento dello stesso Casamento, ed annessi, altrimenti sia tenuto all'amenda dei danni, e pregiudizii che con il cavo, o scasso (?) potesse in qualunque modo arrecar al sud[detto]o Sig.<sup>r</sup> Duca, e Suoi $\delta$ , e non altrimenti $\delta$ .

Ottavo, che in qualunque caso di peste, guerra, carestia, terremoto, incendio, ruina della fabbrica, ed altro qualunque anche impensato, e fortuito accidente non possino detto Sig.<sup>r</sup> Quirino, e Suoi $\delta$  domandare, pretendere, ed ottenere verun defalco, buonifico, minorazione, a compenso sopra il convenuto annuo Canone, ai quali tutti il mentovato Sig.<sup>r</sup> Quirini con suo giuramento per sé e Suoi $\delta$  espressamente rinuncia; ma bensì debba, non ostante qualunque dei suddetti, ed altri impreveduti casi qual si siano pagare senza diminuzione, buonifico, o defalco alcuno l'intero Canone di scudi trecento libero, intiero, e franco come si è di sopra convenuto, rimossa ogni, e qualunque eccezione, e non altrimenti $\delta$ .

Nono, che essendosi nell'Ufficio della conservazione delle ipoteche di Roma rinvenuta una iscrizione ipotecaria presa ad istanza, e favore del Banco di S. Spirito di Roma sotto il dì 10 Maggio 1816: Volume 31: articolo 64: a carico del Sig.<sup>r</sup> Duca D.n Alessandro Caffarelli<sup>9</sup> debitor principale, Monsignor Francesco, Canonico Gaspare, e Gio[van] Bat[tis]ta [8] Caffarelli suoi Fratelli per la somma di scudi trentaseimila cinquecento sessantuno, e baj[occhi] 18 residuali di un cambio creato in scudi trentotto mila per Chirografo Pontificio esigibile li 23: Gennaro 1792: sopra tutti li beni dei Duchi (?) posti nel Circondario dell'ufficio delle ipoteche di Roma, così si conviene, che qualora tale iscrizione potesse in qualunque modo impetere, o riguardare il suddetto Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli, e Suoi, e per qualsiasi titolo gravare il Casamento, ed annessi come sopra concessi in enfiteusi perpetua, debba in tal caso ad ogni semplice pregiudiziale richiesta di d[etto]o Sig.<sup>r</sup> Quirini, e Suoi $\delta$ , lo stesso Sig.<sup>r</sup> Duca, conforme in di lui nome promette, e si obbliga il lodato Sig.<sup>r</sup> Cavaliere Accarisi suo Procuratore, a tutto di lui carico, e spesa liberare lo stesso Casamento, ed annessi da tale ipoteca, non che liberare il Sig.<sup>r</sup> Quirini, e Suoi $\delta$  da qualunque molestia, e debba mantenerli nel libero, quieto, e pacifico possesso di detto Casamento, ed annessi,

---

<sup>9</sup> - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, 1958, pp. 100-101: «Da Baldassarre e da Costanza Mattei nacquero cinque maschi e due femmine: Alessandro («junior») (n. 1727) marito di Eleonora Costaguti, quinto duca di Assergi, fu padre di D. Costanza (1744) e di D: Marianna (1778); visse a lungo e morì nel 1799. Tre dei suoi fratelli furono ecclesiastici: Giovan Battista canonico di S. Pietro a 18 anni (1763) [...] Gaspare, pure lui giovanissimo canonico della Basilica Laterana [...] Francesco, prelado domestico di Sua Santità, canonico di S. Pietro (1752).

altrimenti debba essere il med[esim]o Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli, e suoi $\delta$  esser tenuto all'amenda di tutti, e singoli danni, pregiudizii, ed interessi, perch  cos  $\delta$ , e non altrimenti $\delta$ .

Decimo, resta convenuto che tutte, e singole spese occorrenti per il presente Istromento, copia pubblica di esso da consegnarsi al Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli, o sia al sud[dett]o Sig.<sup>r</sup> Cavaliere Accarisi suo Procuratore, registro di esso, carta bollata, iscrizioni ipotecarie come appresso convenute, ed altra qualunque spesa derivante dal presente Istromento, ad esecuzione del medesimo debbino intieramente spettare al Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini, conforme il med[esim]o promette dal proprio, ed a tutto suo conto pagarle senza poterne presentare buonifico, o reintegrazione alcuna, perch  cos  $\delta$ .

Undecimo, si conviene che oltre l'ipoteca speciale da iscriversi a favore del prelodato Sig.<sup>r</sup> Duca D.<sup>n</sup> Francesco Vergara Cafarelli di Napoli Duca di Craco, e Suoi $\delta$  sopra l'anzidetto Casamento, ed annessi tanto per il dominio diretto su di esso a suo favore per sicurezza del pagamento dei canoni come sopra stabiliti, debba il Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini similmente per sicurezza [9] degli stessi annui convenuti Canoni, e dell'adempimento di tutti li patti stabiliti nel presente Istromento specialmente ipotecare, ed obbligare, conforme d[ett]o Sig.<sup>r</sup> Quirino ora obbliga, e specialmente ipoteca, oltre l'utile dominio del riferito Casamento, ed annessi a lui come sopra concessi in enfiteusi perpetua, anche un suo proprio Casamento situato in via della valle, segnato con li numeri cinquantaquattro, e cinquantacinque, e corrispondenze nel Vicolo denominato dell'Abbate Luigi, in cui vi   il Portone segnato con il numero otto, confinante davanti con l'indicata Strada della Valle, a destra con il mentovato Vicolo, a sinistra con la casa del Sig.<sup>r</sup> Avvocato Bezzi, e di dietro con quella delli Sig.<sup>ri</sup> Eredi Sorci, salvi altri pi  veri, e noti confini, prestando, conforme presta ogni suo necessario consenso, acci  per parte del detto Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli, e Suoi $\delta$  per sicurezza come sopra possa sopra d[ett]o Casamento, e sopra il su[ddet]to utile dominio prendersi nell'ufficio delle ipoteche di Roma l'occorrente iscrizione ipotecaria in ogni miglior modo $\delta$ .

In ulteriore esecuzione di quanto si   tra li Sig.ri Contraenti convenuto, e per adempiere allo stabilito gratuito dono in riflesso della presente concessione enfiteutica, il mentovato Sig.<sup>r</sup> Valentino Quirini ora alla presenza di me Notajo, e Testimoni infras[critt]i paga, e sborsa al prelodato Sig.<sup>r</sup> Duca D.<sup>n</sup> Francesco Vergara Cafarelli, e per esso al Sig.<sup>r</sup> Cavaliere D.<sup>n</sup> Filippo Accarisi di lui Procuratore in tanta moneta d'oro la somma, e quantit  di scudi quattrocento Romani, che corrispondono ai convenuti Ducati cinquecento Napolitani, quali il med[esim]o Sig.<sup>r</sup> Cavaliere Accarisi tira a s , e tirando $\delta$  dice esser tanti in adempimento del ridetto gratuito dono da cedere in libero ed assoluto favore, e beneficio del sud[dett]o Sig.<sup>r</sup> Duca Vergara Cafarelli senza che di esso possa giamai aversene conto, e molto meno domandarsene buonifico, o compenso n  sopra li Canoni, n  in caso di decadenza dall'enfiteusi, n  in altro qualunque caso anche non previsto, e chiamandosi in nome come sopra contento, e soddisfatto, ne fa a favore dello stesso Sig.<sup>r</sup> Quirini quietanza finale, e finalissima in forma, anche per patto $\delta$ , rinunciando alla spetanza $\delta$  (?) non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo $\delta$ .



Istrumento di concessione in enfiteusi di un Casamento in perpetuo per l'annuo Canone di 300  
a favore

Del Sig.<sup>o</sup> Valentino Quivini

Il dì quindici Maggio mille ottocento ventuno

Popiede S. C. il Sig.<sup>o</sup> S.<sup>o</sup> Francesco Vergara Cafarelli Suca di Craco un Casamento dal Cielo a Terra situato in Via della Valle segnato dal numero quarantacinque al cinquantaquattro, e corrispondente nel Vicolo dell'Abbate Quivi, in cui vi sono tre porte segnate con li numeri nove, dieci, e dodici, salvo composto di due liani, Mezzerani, Bocceffe, Limasse, E soffitte, ed altri annessi, e connessi, e con un Oncia circa di acqua perenne confinante d'avanti con la sud.<sup>a</sup> strada della Valle, a destra con il Casamento del Sig.<sup>o</sup> Campanini a sinistra con l'anzid.<sup>o</sup> Vicolo denominato dell'Abbate Quivi, e di dietro con il Palazzo della Casa Stoppari, il tutto attualmente ritenuto in locazione da diversi Inquilini per l'annua pigione fra tutti di circa scudi cinquecento uno, e bajocchi venti, salvo

per più giusti motivi, e specialmente per evitare il dispendio di un agente, o fattore in Roma, e le non scarse spese degli urgenti restauri, dei quali attualmente abbisogna il sud.<sup>o</sup> Casamento, il predetto Sig.<sup>o</sup> Sua Vergara Cafarelli si è determinato venire ad una concessione enfiteusica in perpetuo di esso Casamento, a cui esso come domiciliato in Napoli non può personalmente attendere. Ha perciò procurato rinvenire idonea persona, che accudire volesse a tale contratto, facendone le più accurate diligenze. Varsi sono stati i Concorrenti. Il migliore per altro è stato il Sig.<sup>o</sup> Valentino Quivini, il quale ha offerto per detta Enfiteusi perpetua l'annuo Canone di scudi trecento Romanì franchi da ogni peso, tassa, dativa, ed altro qualunque dazio tanto imposto, che da imposti in appresso. Di pagare detto Canone in Napoli, nel domicilio dello stesso

Sig: Duca di trimestre in trimestre proficiamente la sua  
parte; di migliorava non solo d: Casamento, ma di fare alora  
in esso tutti gli occorrenti ristauri a suo carico, e spese, di  
gare al prefato Sig: Duca Vergara Casavelli, o a chi per esso  
nell'atto della stipolazione dell'Istromento di enfiteusi  
Ducati cinquescento Napolitani, o siano feudi quattrociento  
Romani per una sola volta a titolo di dono gratuito senza  
che di esso papa giamai averene conto, e molto meno domo  
Dovera beneficio si sopra le Canoniche in caso di decadenza  
da detta enfiteusi, o altro qualunque anche non previsto, e  
naturalmente per sicurezza del riferito annuo Canone, e dell'ademp  
pimento di tutti gli obblighi da assumersi nell'Istromento  
di enfiteusi ipotecare specialmente oltre lo stesso Casame  
mento, decade in Contratto, o sia l'utile dominio del medes  
mo, anche un altro Casamento di libera pertinenza della  
stesso Sig: Quirini posto similmente in Via della Valle la  
grato con li numeri cinquantagattro, e cinquantacinque, e  
corrispondente nel Uolo sud: dell'Abbate Quiri, ove vi e il  
Portone segnato con il numero otto, confinante davanti con l  
anzi d: strada della Valle, a destra con il mentovato Uolo, a  
sinistra con la casa del Sig: Avvocato Bezzi, e di dietro con  
quella dei Sig: Eradi Sorci, Fabri almi

Si accetto dal Sig: Duca Vergara Casavelli tale offerta come la  
migliore, e maggiore di tutte le altre, e percio con suo specia  
le Mandato di Procura rogato dal Sig: Gabriele Maria Ber  
taro Notaio pubblico in Napoli munico delle necessarie  
legalita, e registrato in Roma dal Proposto Sig: Vagnolini li  
15: Maggio corrente al Volume 33: Carta 12. recto Casavelli  
con il pagamento di bajocchi venti, ha costituito in suo spacia  
ciale Procuratore l'Illmo Sig: Cavaliere D: Filippo Accursi  
Consolo generale di S. M. Siciliana in Roma con tutte le ne  
cessarie faculta per stipolare la rid: concessione enfiteusica  
con le condizioni, e cautele di sopra indicate, e con tutti gli  
altri patti, e cautele solite apparsi in simili contratti, ser  
vando pero a favore del sud: Sig: Duca il godimento delle  
piggioni di d: Casamento a tutto Agosto prossimo, ed in tale  
Procura autorzo lo stesso Sig: Cavaliere Accursi ad esigere  
dal Sig: Quirini nell'atto della stipolazione di detto Istromen



to il convenuto dono gratuito nell'accennato somma di du-  
centi Napoletani cinquecento, o siano scudi quattrocento to-  
mani, e farne quietanza. Volendosi per tanto da ambe  
le parti in esecuzione del convenuto, e stabilito contratto  
venire alla stipolazione del rifetto Istrumento, perciò  
Avanti di me Notajo averse pubblico Ufficio nella Piazza di  
Aracchi numero Diecinueve, ed alla presenza degli infra detti In-  
simonii muniti di tutti li requisiti voluti dalla Legge per so-  
nalmente costituito S. Illmo Sig. Cavaliere D. Filippo  
Accardi figlio della Co. nel Duca di S. Angelo Romano Console ge-  
nerale di S. M. Siciliana in Roma, e Procuratore come so-  
pra, ed in forza dell'indicato mandato di Procura debi-  
tamente registrato, che s'inscrive nel presente Atto dal  
tenore, specialmente deputato da S. E. S. Sig. Duca D.  
Francesco Vergara Cafarelli di Napoli Duca di Craco,  
a me benissimo cognito, il quale in nome dello stesso Sig.  
Duca, ed in forza della facoltà compartitegli dal Medesi-  
mo nella praeserta Procura, spontaneamente, ed in  
ogni altro miglior modo che da, e concede in Anfitrussi  
perpetua al Sig. Valentino Quirini, figlio della Co. me  
Giacomo di Udine a me benissimo cognito presente,  
ed accettante per se, suoi eredi, e Successori di linea mas-  
colina, che femminile in infinito il sopra indicato in-  
tiero Casamento da Cielo a Terra come sopra situato in  
Via della Valle, e corrispondente nel Vicolo denominato  
dell'Abbate Quizi, segnato in Via della Valle dal numero  
quarantacinque al cinquante, e nel detto Vicolo con li  
numeri nove, dieci, e dodici, salvo composto di Botteghe  
e botteghe nel pian terreno, mezzanini, due piani sopra  
noni, e soffitte con altri annessi, e connessi, e segnata-  
mente un'Orcia circa di acqua perenne, confinante  
d'avanti con la strada della Valle, a destra con il Casar-  
mento del Sig. Campanini, a sinistra con il detto Vicolo dell'  
Abbate Quizi, e di dietro con il Palazzo del Camerlano Casa  
Stoppani, salvo altri più veri, e noni confini, unitamente a  
tutti, e singoli altri suoi membri, aggrazie, pertinenze,  
accise, decime, jusse, giurisdizioni, ed altri qualsivoglia  
diritti come attualmente si possiede del lodato Sig. Duca  
Vergara Cafarelli, il tutto al Medesimo liberamente

Lotter

spettante, e detta concessione Emfiteutica di mentovato Sig.  
Cavaliere Accarisi in nome come sopra dice, dichiara, e protesta  
farla con l'infraffa riserva del godimento delle piggioni a tutto  
l'agosto prossimo futuro, per tale qual e' il sud: Casamento, e come  
poi disse a corpo e non a misura, ed in esecuzione di tale concessione,  
salva la sud: riserva di piggioni, e salva, e riservata sempre  
a favore del lodato Sig. Duca D. Francesco Vergara Casarelli e suoi  
suoi la proprieta, e diretto dominio delle dette Casamento, ed  
annesse come sopra, ceda, e nell'anzidetto nome trasferisca  
a favore del detto Sig. Valentino Quirini, suoi eredi, e successori  
soltanto di linea maschile, che femminile in perpetuo traslativamente,  
e non definitivamente tutte, e singole azioni, e ragioni  
qualifichino al sud: Sig. Duca competenti sopra il mentovato  
Casamento, suoi annessi, connessi, agguccenze, pertinenziali  
ed averli, e goderli, in perpetuo anche con la pienissima  
clausola del Confituto, ed effetto del Brevicario in forma amplissima,  
ed in ogni altro miglior modo, perche costui  
e questa concessione in Emfiteusi perpetua del riferito Casamento,  
ed annesse e prelodato Sig. Cavaliere Accarisi nel riferito nome la fa,  
dice, e dichiara farla a favore dello stesso Sig. Valentino Quirini,  
suoi eredi, e successori in perpetuo per l'annuo canone, o sia corrisposta  
come sopra di comun consenso convenuta, e stabilita di scudi  
trecento Romani da paoli dieci a scudo in moneta  
effettiva di argento, o di oro sonante,  
esclusa qualunque altra moneta, o carta monetata,  
che potesse aver corso in appreso anche coattivo, e  
che per qualunque legge, o forza del Principe Supremo,  
qual canone debba pagarsi, conforme detto Sig. Valentino  
Quirini tanto per se, che per tutti le compresi nella presente  
Emfiteusi promesse, e si obbliga pagarne, ed effettivamente  
sborsarne al lodato Sig. Duca Vergara Casarelli, e suoi  
in Napoli nel domicilio dello stesso Sig. Duca la rata parte  
di trimestre in trimestre precisamente da incominciare  
a decorrere dal primo dicembre del corrente anno in appreso  
nella suddetta moneta effettiva di oro, e di argento, esclusa  
qualunque altra moneta, o carta monetata come sopra non ostante  
qualsivoglia legge, che potesse emanarsi in contrario liberamente,  
e rimossa ogni, e qualunque eccezione, perche cosi per patto espresso  
senza il quale, e non altrimenti.

Quale annuo canone detto Sig. Valentino Quirini per se, ed altri compresi  
nella presente Emfiteusi promesse, e si obbliga di pagarle

Di trimese in trimese come sopra senza verun difetto o di  
minuzione libero, ed esente da ogni, e qualunque peso, tassa, dazio,  
tanto fino ad ora esistente, quanto che potessi imponersi in ap-  
presso nello stesso beneficio anche per sussidi, o altra qual  
sivca causa pensata, o impensata, quali tasse, ed imposi-  
zioni detto Sig. Quirini intende, e dichiara, che debbino  
ora, e sempre restare a tutto peso, e cura sua, e di tutti  
gli altri compresi nella presente concessione, avendo avuto ad  
operare riguardo nella convenzione dell'annuo Canone, e perciò fa  
cienzi parte di esso, perche così, con le seguenti condizioni,  
a cautela



Primo, che habbino in forza della presente concessione Emfiteutica il  
Sig. Valentino Quirini sia fin dal presente giorno improprio al pos-  
sesso del sudd. Casamento, ed annessi, accio specialmente possa fa-  
re in quello li ristauri, e riparazioni, che non ammettono dilazio-  
ne per il bene della fabbrica, e prendere tutti questi provvedi-  
menti, che sono necessarii, e l'interesse del d. Sig. Quirini, e per  
la fabbrica stessa, cio non operante non possa il d. Sig. Quirini  
precludere al godimento delle piggioni se non dal primo d'ottom-  
bra del corrente Anno in poi, riservandosi il sudd. Sig. Luca  
Vergara Casarelli a suo favore, conforme il lodato Sig. Cavalie-  
re occupasi in ddui nomi si riserva la percezione di tutte,  
e singole piggioni di d. Casamento, ed annessi a tutto il giorno  
31. Agosto del corrente Anno, per cui da tale epoca in poi si e  
convenuto il pagamento del Canone, e non altrimenti.

Secondo, che il Sig. Valentino Quirini, suoi eredi, e Successori in per-  
petuo siano tenuti, conforme egli anche in nome dei medesimi  
promette, e si obbliga non solo di sempre migliorare il suddetto  
Casamento, ed annessi, ma altresì di fare al presente in  
quello tutti li ristauri, e riparazioni necessarie, e così con-  
nuare in appresso, ed in perpetuo, accio il sudd. Fondo sia  
sempre, ed in perpetuo mantenuto, conservato, e migliorato  
alimenti vuole esser tenuto, per se, suoi eredi, e Successori si  
obbliga all'emenda di tutti li danni, che dalla mancanza di  
tali ristauri, e dal non eseguito miglioramento potessero de-  
rivare al lodato Sig. Luca Vergara Casarelli, e suoi, per  
che così.

Terzo, che mancando il med. Sig. Quirini, ed altri compresi nella pre-  
sente Emfiteusi al pronto pagamento di tre consecutive rate  
inimestrali del di sopra convenuto annuo Canone, ovvero mancan-  
do al puntuale adempimento di alcuna delle condizioni

Ut

convenute nel presente Istromento, sia, e s'intenda immediatamente consolidato il dominio utile con il diretto, e sopra D. Sig. Duca Vergara Casarelli, e suoi, accettare subito la devoluzione, ed andare al possesso di D. Casamento, ed annali non che di tutti le miglioramenti in quello fatti a qualunque somma ascendenti, quali siano ipso facto devoluti insieme con l'utile dominio a favore di esso Sig. Duca, e suoi, senza attendere alcuna purgazione di mora; alla quale il suddetto Sig. Quirini per le, e suoi, espressamente rinuncia in riflesso dal decreto tempo a lui accordato di tre trimestri per far il pagamento delle rate dei Canoni salva sempre a favore di esso Sig. Duca, e suoi, la facoltà di poter agire contro li medesimi Investiti anche amosi del possesso per il pagamento dei Canoni decorati, e non pagati, e non altrimenti.

Quarto, che non sia lecito al detto Sig. Quirini, e suoi, di subarrendare, tacitare, cedere, vendere, permutare, donare, ipotecare, costituire in dote, o in altro qualsivoglia modo alienare, e fare altro qualunque simile contratto, sopra detto Casamento, ed annesi senza l'espressa licenza, e consenso del sudd. Sig. Duca Vergara Casarelli, e suoi, qual licenza dovrà comandare, e sarà in libertà di esso Sig. Duca, e suoi, di concedere, e percepire il pagamento del dovuto canone, ovvero negarla, come ancora senza detta licenza, e consenso non possa il Sig. Quirini di D. Casamento, ed annesi disporre per atto di ultima volontà a favore di qualunque persona non compresa nella presente Investitura, altrimenti ogni subarrendo, alienazione, contratto, e disposizione sia nulla, ed irrita, se così piacerà al sudd. Sig. Duca, e suoi, e possano altresì li Medesimi, volendo, accettare la devoluzione come sopra, perche così.

Quinto, che in evento di qualche delitto, per il quale qualunque degli Investiti dovesse essere privato di detto Casamento, ed annesi, in tal caso quello sia, e s'intenda da un mese innanzi il delitto devoluto al legittimo successore compreso nell'Emfiteusi unitamente a qualunque miglioramento fatto, e quando il delinquente fosse l'ultimo, e non vi fosse altro successore, per cui spirasse l'Emfiteusi, s'intenda similmente da un mese avanti devoluto a favore del sudd. Sig. Duca, e suoi, come laoroni diretti, con condizione però, che

39

che ritornando il delinquente in grazia del Principe, debba in questo caso essere reintegrato al possesso dell'utile dominio di D. Casamento, ed annessi senza per altro poter domandare le peggiori percolte, e non altrimenti. Sesto, che il suddetto Sig. Quirini, suoi eredi, e successori in perpetuo siano tenuti servirsi del riferito Casamento ed annessi come buoni e diligenti enfiteuti, ed avere li miglioramenti e risparmi di sopra convenuti, quello conservare, e migliorare, e di osservare altresì, ed adempire tutti li patti convenuti nel presente contratto, perche così è.

Settimo, che non sia lecito a detto Sig. Quirini, e suoi fare qualunque caso, o caso fortuito in tutta l'estensione di detto Casamento, ed annessi senza il permesso del sudd. Sig. Duca, e suoi, eccettuato il caso di ristauvo dei fondamenti, o altra necessaria occorrenza per il mantenimento, riparazione, o miglioramento delle stesse Casamento, ed annessi, altrimenti sia tenuto all'emenda dei danni, e pregiudizi, che con il caso, o caso fortuito in qualunque modo arreca al sudd. Sig. Duca, e suoi, e non altrimenti.

Ottavo, che in qualunque caso di peste, guerra, carestia, terremoto, incendio, ruina della fabbrica, ed altro qualunque anche impensato, e fortuito accidente non possino detto Sig. Quirini, e suoi domandare, pretendere, ed ottenere verun defalco, beneficio, minorazione, o compenso sopra il convenuto annuo Canone, ai quali tutti il mentovato Sig. Quirini con suo giuramento si per le, e suoi espressamente rinuncia; ma bensì debba, non ostante qualunque dei sudetti, ed altri impreveduti casi qualsivoglia pagare senza diminuzione, beneficio, o defalco alcuno l'intero Canone di scudi trecento libero, intero, e franco come si è di sopra convenuto, rimessa ogni, e qualunque eccezione, e non altrimenti.

Nono, che essendosi nell'Ufficio della conservazione delle ipoteche di Roma rinvenuta un'iscrizione ipotecaria presa ad istanza, e favore del Barone di S. Spirito di Roma sotto il di 20. Maggio 1816. Volume 31. articolo 64. a carico del Sig. Duca D. Alessandro Caffarelli debitore principale, Monsignor Francesco, Canonico Gaspare, e Pio. Batta-

Casarelli sui Fratelli per la somma di scudi trentasei mila  
cinquecento sessantuno, e baj: 16: residuali di un Cambio  
creato in scudi trentotto mila per Chirografo Pontificio  
esigibile li 23: Gennaio 1792: sopra tutti li beni dei detti  
con posti nel Circondario dell' Ufficio delle ipoteche di Ro-  
ma, cosi si conviene, che qualora tale iscrizione potesse  
in qualunque modo impetersi, o riguardare il suddetto sig:  
Duca Vergara Casarelli, e suoi, e per qualsivoglia titolo gra-  
uare il Casamento, ed annessi come sopra concessi in Confi-  
rante perpetua, debba in tal caso ad ogni semplice Progiudi-  
ziale richiesta di D. sig: Quirini, e suoi, lo stesso sig: Duca,  
conforme in d' lui nome promette, e si obbliga il ledato sig:  
Cavaliere Accarisi suo Procuratore, a tutto d' lui carico, e  
spese liberare lo stesso Casamento, ed annessi da tale ipote-  
ca, non che liberare il sig: Quirini, e suoi, da qualun-  
que molestia, e della mantenerli nel libero, quieto, e pa-  
cifico possesso di detto Casamento, ed annessi, altrimenti  
debba essere il med: sig: Duca Vergara Casarelli, e suoi,  
esser tenuto all' emenda di tutti, e singoli danni, pregi,  
digi, ed interessi, perche cosi, e non altrimenti.

Decimo, resta convenuto, che tutte, e singole spese occorrenti  
per il presente sfromento, copia pubblica di esso da  
consegnarsi al sig: Duca Vergara Casarelli, o sia al sud:  
sig: Cavaliere Accarisi suo Procuratore, registro di esso,  
carta bollata, iscrizioni ipotecarie come appresso conve-  
nuta, ed altra qualunque spesa derivante dal presente  
sfromento, ed esecuzione del medesimo debbino intiera-  
mente spettare al sig: Valentino Quirini, conforme il  
med: promette dal proprio, ed a tutto suo carico pagarle  
senza poterne pretendere beneficio, o reintegrazione  
alcuna, perche cosi.

Undecimo, si conviene, che oltre l' ipoteca speciale da iscriversi  
a favore del predetto sig: Duca D. Francesco Vergara Ca-  
sarelli di Napoli Duca di Goro, e suoi sopra l' annesso  
Casamento, ed annessi tanto per il dominio diretto su d' essa  
suo favore riservato nella presente Concessione Pontificia,  
quanto per sicurezza del pagamento dei Canoni come sopra  
stabiliti, debba il sig: Valentino Quirini similmente per  
sicurezza

10

sicurezza delli feudi annui convenuti Canonici, e dell' adempimento di tutti le parti stabilite nel presente Istromento specialmente ipotecare, ed obbligare, conforme d. Sij. Quirini ora obbliga, e specialmente ipoteca oltre l'utile dominio del riferito Casamento, ed agnesi a lui come sopra concessi in Emfiteusi perpetua, anche un suo proprio Casamento situato in Via della Valle segnato con li numeri cinquantatrigiattro, e cinquantacinque, e corrispondente nel Uolo detto minato dell' Abate Luigi, in cui vi e il lortone segnato con il numero otto, confinante d' avanti con l' indicata strada della Valle, a destra con il mentovato Uolo, a sinistra con la Casa del Sij. Avvocato Bezi, e di dietro con quella delli Sij. Credi Sorci, salvi altri piu veri, e novi confini, prestando, conforme sopra ogni suo necessario consenso, accio per parte del detto Sij. Duca Vergara Casarelli, e suoi per sicurezza come sopra sopra d. Casamento, e sopra l' suo utile dominio prendersi nell' ufficio dell' ipoteca di Roma l' occorrente iscrizione ipotecaria in ogni miglior modo

In ulteriore esecuzione di quanto si e tra li Sij. Contrastari con venuto, e per adempire allo stabilito gratuito dono in usufrutto della parte concessione Emfiteutica, l' mentovato Sij. Valerino Quirini ora alla presenza di me Notajo, e Testimoni infra pag. e sborsa al predetto Sij. Duca S. Francesco Vergara Casarelli, e per esso al Sij. Cavaliere S. Filippo Accarisi di lui Procuratore in tanta moneta d' oro la somma, e quantita di scudi quattrocento Romani, che corrispondono ai convenuti Ducati cinquecento Napoletani, quali il med. Sij. Cavaliere Accarisi tira a se, e tirati & dice esser tanti in adempimento del ridetto gratuito dono da cedere in libero ed assoluto favore, e beneficio del sud. Sij. Duca Vergara Casarelli senza che di esso possa giamai avervene conto, emol tomeno domandarsene beneficio, o compenso ne sopra li suoi, ne in caso di decadenza dall' Emfiteusi, ne in altro qualunque caso anche non previsto, e chiamandosi in nome come sopra contento, e sodisfatto, ne fa a favore dello stesso Sij. Quirini quietanza finale, e finalissima in forma, anche per patto, rinunciando alla speranza non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo

